



**ENERGIA LIBERA**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944  
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**

**Memoria di Energia Libera**

**1. Introduzione**

- Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nel mercato della produzione e vendita di energia elettrica e gas, che hanno nei loro piani di sviluppo significativi programmi di investimento in innovazione e sviluppo, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile.
- Lo scopo di Energia Libera è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico, da realizzare principalmente attraverso l'approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia al proprio interno che con l'intera comunità dell'energia.
- Energia Libera contribuisce attivamente al dibattito istituzionale del settore attraverso la partecipazione a consultazioni pubbliche e l'elaborazione di studi e ricerche, avvalendosi anche di riconosciute Società di consulenza.

**2. Considerazioni generali sullo schema di d.lgs.**

- In linea generale si segnala che alcune riforme contenute nello schema di decreto legislativo (**schema**) si riferiscono a processi articolati e complessi, quali ad esempio l'accorciamento dei tempi di *switching* a 24 ore (art. 7), l'obbligo per i fornitori di offrire contratti a prezzi dinamici (art. 8) nonché il passaggio dall'applicazione del PUN all'applicazione dei prezzi zonali (art. 13).
- E' necessario che tali riforme siano disegnate in ottica di semplificazione, al fine di accompagnare i clienti finali e favorire la partecipazione attiva e consapevole degli stessi. Si auspica, pertanto, che le stesse vengano introdotte prevedendo modalità e tempi congrui per la definizione delle disposizioni attuative e per l'implementazione, in considerazione anche degli investimenti necessari da parte delle imprese.
- In ambito attuativo, peraltro, un aspetto che va rilevato riguarda la necessità di coordinamento tra le attività di recepimento della Direttiva UE 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica e le attività parallele di implementazione della Direttiva UE 2018/2001 (Red II). Entrambi gli schemi di decreto attuativo affrontano infatti la disciplina delle Comunità energetiche e dell'Autoconsumo: è quindi auspicabile che i provvedimenti, nel definire la regolamentazione secondaria, adottino criteri uniformi.



**ENERGIA LIBERA**

### **3. Diritti contrattuali dei clienti, cambio fornitore, prezzi dinamici (artt. 5-7-8)**

- Energia Libera ritiene che l'ambito di applicazione delle norme relative al mercato retail necessiti di un maggior livello di dettaglio con particolare riferimento alla definizione di "cliente", "cliente finale", "consumatore". Ciò, in ragione di un attuale contesto normativo - qual è quello italiano - in cui sostanziali differenze scaturiscono dai diversi regimi normativi previsti per ciascuna categoria di cliente (si pensi, a breve titolo di esempio, alla sola macrodistinzione che si può operare tra clienti domestici e clienti non domestici e i conseguenti regimi in termini di norme contrattuali, contenuto della fattura, oneri per il recesso, etc.). Nello specifico: (i) il decreto in molte parti si limita a parlare di "clienti" o "clienti finali" come destinatari delle misure, richiamando un maggior livello di dettaglio solo in sporadici casi (per esempio all'art. 7 sul recesso si parla di civili e piccole imprese); (ii) in alcuni "considerata" si parla di "consumatori", mentre poi questi non compaiono mai nell'articolato del decreto.
- Energia Libera ritiene inoltre indispensabile che ARERA nella definizione della disciplina relativa ad indennizzi e modalità di rimborso in caso di fatturazione imprecisa o tardiva (art. 5, comma 3, lett. f), e alle modalità/tempistiche di emanazione delle fatture di conguaglio definitivo (art. 5, comma 13) e di preavviso ai clienti in caso di adeguamento dei prezzi di fornitura (art. 5, comma 5, laddove è opportuno sia precisato che si tratti della struttura e non del livello dei prezzi, che in presenza di indicizzazione sono automaticamente oggetto di variazione), tenga conto della regolazione già in essere per una coerente evoluzione della stessa. Indispensabile, quindi, un raccordo con quanto già disciplinato da ARERA nel merito ed un appropriata valutazione del ruolo dei diversi attori coinvolti in questi processi (a titolo di esempio dei distributori nella messa a disposizione dei dati di misura funzionali alle fatture di conguaglio).
- L'art. 7, comma 3, delinea il percorso che l'ARERA dovrà seguire per assicurare ai clienti, a far data dal 1° gennaio 2026, a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta. Auspichiamo che parallelamente agli interventi per rendere il processo di cambio fornitore sempre più rapido ed efficace si garantiscano anche gli operatori uscenti nel recupero dei crediti non riscossi, anche attraverso l'adozione di apposite misure regolatorie.
- Con riferimento al diritto di recesso da contratti a tempo determinato o prezzo fisso (art. 7, comma 4), Energia Libera ritiene che il diritto a non sostenere alcun onere debba essere riservato ai soli clienti domestici e alle microimprese connesse in bassa tensione, ossia alle imprese che realizzano un fatturato non superiore ai due milioni di euro e che occupano fino a dieci dipendenti.
- [Il CEER ha pubblicato un position paper](#) (2016) in cui si evidenzia che, nei casi in cui un cliente interrompa un contratto di fornitura di energia a prezzo fisso in anticipo rispetto alla sua prevista data di scadenza, l'applicazione di penali di chiusura da parte dei fornitori risulta giustificabile. Tale pratica è, secondo il CEER, ammissibile in tutte quelle situazioni in cui i fornitori di energia, per soddisfare quei clienti che vogliono stipulare contratti a prezzo fisso, debbano effettuare delle coperture rispetto alla volatilità dei prezzi all'ingrosso, ritrovandosi così a sostenere delle spese aggiuntive. In questo contesto penali di chiusura rappresentano un giusto indennizzo finalizzato al recupero dei costi di hedging sostenuti dal fornitore, costi che sarebbero dovuti esser recuperati durante il periodo complessivo di durata del contratto. Infatti, se non recuperati tramite una penale,



## **ENERGIA LIBERA**

il fornitore si ritroverebbe nella situazione di dover trasferire quei costi su tutti i suoi clienti, causando così un aumento generalizzato dei prezzi dell'energia.

- Con riferimento alle informazioni da fornire al cliente in fase pre-contrattuale, l'art. 10 della Direttiva UE elenca gli elementi che devono essere specificati nel contratto e stabilisce che “Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto. I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso”.

Lo schema di decreto legislativo (art. 5, comma 4) aggiunge che la mancata consegna della nota di sintesi delle condizioni contrattuali determini la nullità del contratto, che opera solo nei confronti del cliente finale ed è rilevabile d'ufficio.

La previsione della nullità del contratto non è contemplata dalla Direttiva europea e se ne auspica l'eliminazione dal Decreto di recepimento italiano: tale effetto è del tutto sproporzionato all'inadempimento e ARERA già regola tale aspetto.

#### **4. Bollette e informazioni di fatturazione (art. 6), Strumenti di confronto delle offerte (art. 10)**

- Si condivide l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la comprensibilità della bolletta, rendendola uno strumento chiaro, trasparente ed efficace anche al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori in vista del superamento della tutela di prezzo per tutti i clienti.
- La bolletta deve continuare ad assolvere alla sua funzione principe di rendicontare i consumi e i costi sostenuti dal cliente nel pieno rispetto del contratto sottoscritto. In tal senso è necessario non attribuire a tale strumento obiettivi diversi ed ultronei, rischiando di depotenziarne l'efficacia.
- L'evoluzione della bolletta deve essere intesa in parallelo all'evoluzione dello strumento di confronto offerte tramite portale informatico (il Portale offerte) opportunamente previsto dall'art. 10 dello schema. Nell'evoluzione dello strumento di confronto occorre tuttavia prestare particolare attenzione alla eterogeneità delle offerte, in quanto non risulta percorribile un confronto (specie puramente economico) tra offerte caratterizzate da diversi servizi aggiuntivi.
- Energia Libera ritiene necessario che il Legislatore preveda che l'ARERA, nel dare attuazione a tali previsioni normative, non solo si raffronti con le organizzazioni rappresentative dei consumatori, ma anche con le associazioni degli operatori.

#### **5. Clienti vulnerabili (art.11)**

- L'art.11 dello schema individua criteri per l'identificazione dei clienti vulnerabili soggetti a particolari tutele nel processo di liberalizzazione del mercato, ed in particolare la tutela di prezzo: a questi clienti devono, infatti, essere garantite condizioni economiche definite dall'ARERA. A tal proposito, Energia Libera non concorda con l'inclusione tra i clienti vulnerabili – in applicazione di un mero criterio anagrafico – dei clienti d'età superiore a



## ENERGIA LIBERA

75 anni, in quanto introdurrebbe una discriminazione verso una fascia di clienti che è sempre più attiva e dinamica. Qualora fosse comunque prevista una soglia anagrafica, riteniamo che quella dei 75 anni, anche in relazione all'età media della popolazione italiana, sia da considerarsi troppo bassa.

- Al fine di evitare possibili incertezze interpretative, dovrebbe essere chiarito che l'offerta dedicata ai clienti vulnerabili sia soggetta ad un regime di opzionalità, previo accertamento del possesso dei requisiti.
- Energia Libera, auspica che, nel rispetto della direttiva europea, tutti i fornitori possano offrire ai clienti vulnerabili le condizioni definite dall'ARERA, consentendo così il superamento del servizio di maggior tutela (in conformità a quanto avviene per il settore del gas) e la contestuale doverosa attenzione ai clienti vulnerabili.
- Non sembra del tutto coerente con la Direttiva l'art. 11, comma 3, dello schema che prevede che l'ARERA definisca fino al 31 dicembre 2025 un indice di riferimento mensile del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Tale indicatore potrebbe diventare un prezzo di riferimento per il mercato *retail* a svantaggio di offerte più ampie che includono al suo interno anche servizi ulteriori rispetto alla *commodity*. In ogni caso, tale indicatore dovrebbe essere correttamente disegnato per trasmettere i segnali di prezzo e scarsità di offerta del mercato all'ingrosso. In particolare, Energia Libera ritiene inopportuno l'introduzione di indici di prezzo amministrati, che potrebbero non rispecchiare l'andamento del mercato.

### 6. Superamento PUN (art.13)

- L'art. 13 prevede l'adozione di un decreto del MiTE per la definizione di condizioni e criteri per passaggio dall'applicazione del PUN ai "prezzi zonali definiti in base agli andamenti di mercato".
- L'articolo evidenzia anche la necessità di salvaguardare "indicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati", richiamando quanto già previsto all'art.11.
- Non sono previste tempistiche entro le quali portare a termine tale previsione, ma è stabilito che entro 12 mesi RSE elabori un rapporto sugli impatti del passaggio ad un sistema di prezzi zonali.
- In generale, resta da verificare se la misura sia ancora attuale, stante le evidenze del mercato che dimostrano un tendenziale allineamento dei prezzi zonali.
- In ogni caso, Energia Libera ritiene che un superamento del PUN potrebbe portare ad una contrazione della liquidità dei mercati all'ingrosso, a svantaggio degli stessi clienti. Il passaggio a prezzi zonali potrebbe infatti rendere più difficile la copertura del prezzo di vendita dell'energia, con un conseguente aumento dei costi per i clienti finali. Per azzerare i differenziali di prezzo tra le diverse zone, sarebbe più opportuno investire nelle infrastrutture di rete riducendo così le congestioni e i colli di bottiglia della rete stesse.
- Energia Libera ritiene che un eventuale superamento del PUN debba avvenire nell'ambito di una *roadmap* ben definita, in grado di non inficiare contratti in essere e le negoziazioni nel mercato all'ingrosso che utilizzano questo come indicatore per le transazioni.



## ENERGIA LIBERA

### 7. **Aggregazioni e Comunità energetiche (artt. 12-14)**

- Energia Libera ritiene che le previsioni dello schema possano dare un'importante spinta verso la diffusione delle aggregazioni, permettendo soprattutto ai clienti finali domestici di essere sempre più parte attiva nel mercato elettrico e favorendo una gestione più efficiente del sistema nel suo complesso, anche se restano ancora da chiarire le modalità attuative del modello.
- Si apprezzano le disposizioni relative alle Comunità Energetiche, che potranno essere un nuovo *player* del mercato anche attraverso le aggregazioni, nonché dell'ampliamento dell'ambito territoriale delle stesse e l'innalzamento della taglia massima degli impianti che queste possono installare.
- Tuttavia, è necessario che si chiarisca il perimetro in cui è possibile condividere l'energia: questo, infatti, nel testo attuale dello Schema, deve avvenire allo stesso tempo sulla porzione di rete sottesa alla stessa cabina primaria e all'interno della medesima zona di mercato.
- Fondamentale per l'implementazione di questa misura è la disponibilità di informazioni trasparenti e accessibili in merito alla potenza ancora disponibile e le utenze sottese alla cabina. In tal senso, potrebbe essere valutata la realizzazione, da parte di un soggetto terzo, di una piattaforma centralizzata che raccolga tali informazioni.
- Per quanto riguarda i contratti di aggregazione e gestione della domanda, disciplinati dall'art. 12 dello schema, si propone di inserire al comma 6 un ulteriore requisito volto ad introdurre il principio secondo cui i fornitori (utenti del dispacciamento) dovrebbero ottenere la compensazione dei maggiori costi sostenuti, al di là dei costi di sbilanciamento, derivanti dalla partecipazione dei clienti finali ad un'aggregazione gestita da soggetto terzo.
- Con riferimento all'art. 14, si ritiene opportuno estendere alle comunità energetiche dei cittadini (CEC) l'incentivo tariffario calcolato sull'energia condivisa previsto per le CER, oltre all'esenzione dal pagamento delle componenti tariffarie definite dall'ARERA. Inoltre, si auspica che al comma 5 venga prevista la possibilità di un coinvolgimento degli operatori energetici – come previsto dallo Schema di recepimento della RED II - come facilitatori all'effettiva realizzabilità e gestione delle comunità energetiche, consentendo a quest'ultime di nominare come Referente qualunque soggetto terzo che operi su mandato ricevuto dalle stesse.

### 8. **SSPC e SDC (art. 16-17)**

- Con riferimento ai provvedimenti in materia di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e Sistemi di Distribuzione Chiusi, Energia Libera auspica una rapida attuazione da parte dell'Autorità al fine di semplificare e riordinare l'attuale classificazione delle configurazioni di autoconsumo, frutto di una "stratificazione" normativa e regolatoria avvenuta nello scorso decennio.
- Tuttavia, si vede con preoccupazione la volontà di rendere gli SDC delle reti di distribuzione pubbliche con obbligo di connessione di terzi gestite tramite sub-concessione da parte del distributore: questo, infatti, è contrario alla natura privatistica



## ENERGIA LIBERA

di queste configurazioni delineata dall'art. 38 della Direttiva UE 944/2019, anche virtù del loro scopo limitato e della specificità delle esigenze a cui rispondono.

### **9. Sviluppo capacità stoccaggio (accumuli) (artt. 18-19)**

- Al fine di promuovere la realizzazione di nuovi impianti di stoccaggio, l'art. 18 prevede l'introduzione, previa approvazione della Commissione Europea, di un meccanismo incentivante basato sull'approvvigionamento *long term* di capacità, tramite procedure concorsuali organizzate da Terna.
- Energia Libera concorda con la necessità di introdurre misure – adeguatamente disegnate – per lo sviluppo di sistemi di accumulo ed auspica vengano correttamente individuati i costi di investimento e operativi da coprire al fine di sostenere gli investimenti per *asset* di nuova realizzazione. Ritiene, inoltre, fondamentale proseguire rapidamente con l'introduzione di questa misura anche al fine di coordinare lo sviluppo degli accumuli con l'attesa penetrazione di fonti rinnovabili.
- Lo Schema prevede come definizione di "*componente di rete pienamente integrata*" anche gli stoccaggi non utilizzati per bilanciamento e gestione delle congestioni di rete. Come tali, l'art. 19, specifica che possono essere realizzati da DSO e TSO, previa approvazione di ARERA.
- Energia Libera ritiene invece fondamentale, specie in caso di mancata separazione proprietaria, che la realizzazione di sistemi di accumulo da parte dei gestori di rete sia consentita esclusivamente per utilizzi non approvvigionabili sul mercato e/o in caso di procedure concorsuali deserte, e comunque a valle di una attenta analisi costi/benefici. A tal proposito, ricordiamo che la Direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019 al punto 62 stabilisce espressamente che "i gestori dei sistemi non dovrebbero possedere, sviluppare, gestire o esercitare impianti di stoccaggio dell'energia. Nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, i servizi di stoccaggio dell'energia dovrebbero essere basati sul mercato ed essere competitivi", e gli unici impianti di stoccaggio dell'energia che possono essere installati dal Gestore della rete sono "componenti di rete pienamente integrate e che non sono utilizzate per il bilanciamento o per la gestione della congestione" (punto 63). Ne consegue che in presenza di specifiche esigenze di rete, prima di procedere autonomamente con la realizzazione di capacità di stoccaggio, Terna dovrebbe quindi aver avviato e concluso (senza successo) una procedura di gara aperta, definendo i servizi necessari (quantificandone il fabbisogno) o gli interventi opportuni, al fine di consentire agli operatori di esprimere il proprio interesse a fornire il servizio richiesto con mezzi propri (esistenti o da sviluppare).

### **10. Obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione (art. 20)**

- All'art. 20 lo schema introduce disposizioni finalizzate all'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli impianti di generazione elettrica e delle procedure di messa fuori servizio in relazione alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico.



## **ENERGIA LIBERA**

- Nella disciplina dovranno essere previsti, tra l'altro, criteri per il reintegro dei costi fissi degli impianti per i quali la domanda di dismissione non possa essere accolta per motivi di sicurezza.

Comprendendo l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema, Energia Libera ritiene che sia opportuno prevedere la definizione dei criteri per la compensazione dei soli costi necessari a garantire l'affidabilità operativa degli impianti.

### **11. Gestore della rete di trasmissione (art.22)**

- Tra le numerose funzioni attribuite al Gestore della rete di trasmissione, lo schema prevede che lo stesso, previa approvazione di ARERA, stabilisca procedure trasparenti e non discriminatorie relative ai servizi di bilanciamento e specifiche tecniche per i servizi ancillari, assicurando la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica. E' opportuno specificare fin da subito che per lo svolgimento di tale funzione al Gestore della rete di trasmissione non debba ricevere premialità aggiuntive.
- Con riferimento al perimetro dei potenziali interventi di ottimizzazione o di sviluppo volti a ridurre i costi del dispacciamento elettrico, Energia Libera ritiene che il Gestore della rete di trasmissione debba promuovere interventi finalizzati alla riduzione dei costi di dispacciamento anche se legati ad investimenti (o servizi) effettuati da soggetti terzi. In tal senso, Energia Libera ritiene che Terna non debba, con i propri interventi, sostituirsi agli operatori non regolati, e quindi al mercato, nell'erogazione di servizi di rete o nella realizzazione di nuovi investimenti.

### **12. Gestori rete distribuzione e ricarica (art. 23)**

- Energia Libera ritiene che, alla luce delle maggiori responsabilità che lo Schema affida ai distributori e, in generale, del ruolo centrale che questi avranno nella transizione energetica, siano necessari criteri più stringenti in tema di *unbundling* per quelli che operano in gruppi verticalmente integrati.
- In mancanza di una più stringente normativa in tema di *unbundling* per i distributori verticalmente integrati, risulta poco efficace, ai fini di un corretto sviluppo concorrenziale delle infrastrutture di ricarica, il condivisibile divieto di possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici previsto dallo Schema.
- Il meccanismo delle aste pubbliche da parte dei distributori per l'assegnazione di punti di ricarica, come definito dal comma 6 richiede un raccordo con quanto previsto all'art. 45, comma 1, lett. c) dello Schema di recepimento della Direttiva UE 2001/2018, per quanto riguarda il coinvolgimento dei Comuni nella preparazione dei bandi.